

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 29 aprile 1993, n. 737.

Monumento Naturale denominato TEXILE DI ARITZO.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 7.6.1989 n. 31 ed in particolare l'art. 23 e seguenti;

Viste altresì la L. 1 giugno 1939 n. 1089; la L. 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che nel Comune di Aritzo, Provincia di Nuoro, in località TEXILE DI ARITZO è sito il bene denominato TEXILE DI ARITZO contraddistinto in catasto fl. 9, mappale 51 della superficie di Ha 0,8, bene che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 e particolarmente art. 4, 23 e seguenti per la sua individuazione quale Monumento Nazionale;

Considerato altresì che il bene insiste nel territorio del Comune di Aritzo;

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche non rigenerabili e ha valore scientifico, estetico, paesaggistico, storico-culturale e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico ed estetico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti legali per istituire il Monumento Naturale quale specifico strumento di tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto ed attuale alla protezione della natura, in conformità alla dichiarazione di monumento naturale legalmente contenuta nell'allegato Monumenti Naturali n. 5 alla L.R. 31/89;

Ritenuto altresì necessario creare intorno a detto bene un'area di rispetto di Ha 21,80 contraddistinta nel catasto al fl. 9 mappali 51 parte, 53, 49 parte, 56 parte, al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento, la sua visibilità ed ogni altro godimento collettivo del bene mediante la realizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia, e che comunque comporti l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito.

Considerato altresì che su detta area insistono vincolo idrogeologico ex r.d. 3267/23 e a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e L. 431/85;

Sentiti il Comune di Aritzo, la Comunità Montana n. 12, la Provincia di Nuoro;

Decreta

Art. 1

Il bene denominato TEXILE DI ARITZO sito nel Comune di Aritzo, contraddistinto in catasto al fl. 9, mappale 51 di superficie di Ha 0,8 indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente decreto, è istituito Monumento Naturale, ai sensi della L.R. n. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella succitata legge.

Art. 2

A tale fine si sottopone tale bene alle seguenti e particolari prescrizioni ivi comprese quelle riguardanti la restrizione dell'attività di caccia in relazione e nei limiti delle competenze istituzionalmente attribuite all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente:

- a) è fatto divieto di creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigene;
- b) è fatto divieto di trasformare boschi in altre qualità di colture;
- c) è fatto divieto di effettuare dicioccamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature e comunque l'asportazione di massa vegetale evoluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo;
- d) è fatto divieto di aprire strade carrabili;
- e) è fatto divieto di aprire cave e comunque estrarre materiale inerte;
- f) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

Inoltre allo scopo di conservare e valorizzare lo stesso bene è fatto assoluto divieto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto e i valori scientifici, estetici, paesaggistici del bene stesso. Pertanto è fatto divieto assoluto di aperture di nuovi sentieri, di scavi, di demolizione della roccia, di rimozione di pietrame, di sradicamento di vegetazione, di installazione di strutture fisse per l'ascensionismo in roccia.

E' fatto altresì divieto assoluto dell'attività di caccia.

Art. 3

Intorno al bene suddetto si stabilisce un'area di rispetto di Ha 21,80, contraddistinta in catasto al fl. 9, mappali 51 parte. 53, 49 parte, 56 parte e indicata con tratteggio nella planimetria catastale allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Tutta l'area di rispetto di Ha 21,80 si sottopone alle particolari prescrizioni di cui all'art. 2 lettera a), b), c), d), e), f) del presente decreto e al divieto assoluto dell'attività di caccia.

Art. 5

E' fatto obbligo all'Ente gestore di rimuovere gli insetticidi insistenti nell'area di rispetto.

Art. 6

In tutta l'area di rispetto si precludono inoltre:

- a) interventi di modificazione urbanistica ed edilizia;
- b) interventi che impediscano e/o alterino l'aspetto panoramico e visivo;
- c) apertura di nuovi sentieri (con eccezione di quello indicato nell'art. 8, lett. f), che segue), scavi, demolizioni di roccia, rimozione di pietre, sradicamento di vegetazione.

Art. 7

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

- a) escursionismo ciclo-pedonale;
- b) attività sportive quali l'ascensionismo in roccia;
- c) attività di ricerca scientifica quali rilievi geologici e osservazioni naturalistiche;
- d) attività forestali mirate al ripristino ed allo sviluppo della vegetazione locale;

Art. 8

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

- a) escursionismo ciclo-pedonale;
- b) attività agro-silvo-pastorale tradizionali nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 26 L.R. 38/89;

- c) attività ricreative (senza installazioni fisse);
- d) forestazione condotta con essenze locali; *1/2*
- e) i diritti di uso civico compatibili con gli usi consentiti e non in contrasto con quelli vietati, in conformità ai principi generali vigenti in materia alle norme in proposito contenute nella legge regionale 31/89;
- f) apertura di un sentiero pedonale, con andamento piano-altimetrico secondo le curve di livello, di forma circolare intorno al bene, a distanza non inferiore a mt. 400 da quest'ultimo, di larghezza massima di un metro, da realizzarsi con attrezzi individuali a mano, esclusi i mezzi meccanici, con divieto di scavi e riporti del terreno, compresi gli spalamenti laterali.

Art. 9

La conservazione e la valorizzazione del Monumento Naturale Texile di Aritzo è affidata alla Comunità Montana n. 12.

Art. 10

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata all'art. 23 n. 4 della L.R. n. 31/89 e di cui al capo III della L.R. n. 31/89, fatta salva in ogni caso, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale.

Art. 11

E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 31/89, al Comune di Aritzo di riportare ai fini della tutela urbanistica e/o edilizia, la perimetrazione del Monumento Naturale e la relativa normativa attraverso variante negli strumenti urbanistici generali e di attuazione.

Art. 12

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 12 di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 della L.R. 31/89.

Cagliari, li 29 aprile 1993

Sanna

